



COMUNE DI DOMEgge DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO PER IL TRANSITO E L'USO DELLE
STRADE SILVO PASTORALI DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N. 14/1992 E DELLE STRADE
COMUNALI DI PENETRAZIONE BOSCHIVA**

(Approvato con delibera del Consiglio n. 24 del 27 Luglio 2022);
(Modificato con delibera del Consiglio n. 25 del 24 Luglio 2023)

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade silvo-pastorali di cui all'elenco approvato dall'Unione Montana Centro Cadore, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14/1992 di proprietà comunale e ad esse assimilate, all'interno del territorio amministrativo del Comune di Domegge di Cadore.

Le strade sopra indicate hanno le seguenti caratteristiche:

- sono chiuse alla circolazione stradale ordinaria mediante apposizione sul posto di specifico segnale di divieto di transito di cui all'art. 116, fig. II 46 del D.P.R. n. 495/1992 e all'allegato A3 della DGRV n. 341 del 6 marzo 2012, e l'accesso viene consentito agli aventi diritto previa acquisizione del prescritto permesso rilasciato dal competente ufficio comunale.

Le suddette strade posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito, soprattutto per quanto concerne l'impiego di veicoli ad uso boschivo che possono renderle particolarmente vulnerabili specie in alcuni periodi dell'anno.

Sono escluse dall'applicazione della L.R. 14/1992 e del presente regolamento le strade adibite al pubblico transito, disciplinate dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni), e quelle a servizio delle abitazioni per l'utilizzo delle stesse dai rispettivi proprietari ed aventi diritto.

Le strade silvo-pastorali soggette al presente Regolamento sono quelle indicate nell'elenco allegato A) alla presente, che sarà rivisto annualmente.

Art. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SILVO-PASTORALI

Le strade silvo-pastorali di cui al precedente articolo vengono classificate in base alla loro tipologia, caratteristiche, dimensioni, sviluppo ed ubicazione in quattro categorie identificate come sotto riportato, nell'allegato A

I^a categoria – A – strade camionabili.

II^a categoria – B – strade transitabili con trattori di grossa dimensione.

III^a categoria – C – strade transitabili con trattori di modesta dimensione.

IV^a categoria – D – strade praticabili solo da automezzi di piccola dimensione.

Art. 3 – SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore delle strade silvo-pastorali è il Comune di Domegge di Cadore.

Art. 4 - SEGNALETICA

Il divieto alla circolazione ordinaria è reso noto al pubblico mediante l'apposizione del segnale di cui all'art. 116, fig. II 46 del D.P.R. n. 495/1992 riportante gli estremi della normativa regionale di riferimento.

Art. 5 – ORDINANZA DI CHIUSURA

A causa della particolare vulnerabilità del contesto ambientale delle strade silvo-pastorali, il Comune può, con ordinanza motivata, ossia nei casi in cui le condizioni del momento dovessero richiederlo, vietare la circolazione stradale agli aventi diritto, ai pedoni e ai conducenti di velocipedi.

Art. 6 – RILASCIO DEL PERMESSO DI TRANSITO

Il permesso di transito di cui all'art. 2 della L.R. n. 14/1992, viene rilasciato dal Comune di Domegge di Cadore su richiesta dell'interessato redatta usando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito web del Comune e seguendo le procedure di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Alla domanda dovrà essere allegata:

- fotocopia della Carta di circolazione e/o certificato di circolazione;
- fotocopia del documento di identità del richiedente/dichiarante.

Il permesso viene rilasciato all'avente titolo e non può essere ceduto a terzi.

Nel caso in cui il titolare del permesso sostituisca il veicolo riferito a quel permesso, dovrà presentare nuova istanza con i dati del nuovo veicolo per la sostituzione del permesso, restituendo nel contempo il vecchio permesso. Nel caso in cui il titolare abbia più veicoli andranno rilasciati più permessi con i dati di ognuno sulla base di un'unica istanza.

Il permesso è quello conforme al modello regionale approvato con D.G.R.V. n. 341 del 06.03.2012 – art. 4 e Allegati A) e B) ed indica:

- dati di targa e marca del veicolo;
- tipo di permesso, permanente o temporaneo (in questo caso verrà indicato anche il periodo di validità);
- identificazione delle strade autorizzate al transito, con eventuali prescrizioni.

In determinati casi il permesso potrà essere soggetto a prescrizioni – inserite in un allegato – emanate a tutela del mantenimento dell'efficienza strutturale della strada silvo-pastorale.

Il soggetto in transito, qualora il veicolo venga collocato in sosta all'interno delle strade silvo-pastorali, dovrà esporre sul parabrezza del veicolo, ben visibile il permesso che dovrà essere esibito su richiesta, e che dovrà essere aggiornato in funzione delle eventuali modifiche che sopraggiungono nel corso dell'anno.

Lo stesso, previo provvedimento motivato, potrà essere sospeso o revocato.

I permessi sono numerati progressivamente e registrati cronologicamente in apposito registro.

Art. 7 – SOGGETTI TITOLARI DEL PERMESSO DI TRANSITO

Le categorie di utenza aventi titolo a richiedere il rilascio dell'autorizzazione al transito sono le seguenti:

- coltivatori diretti e aziende agricole che operano nella zona servita dalla strada;
- cittadini residenti e non residenti nel Comune di Domegge di Cadore, legittimi possessori di fabbricati, nonché proprietari, titolari di altro diritto reale, affittuari di immobili situati nel territorio comunale serviti dalla strada;
- soggetti, non residenti nel Comune di Domegge di Cadore, debitamente iscritti alle relative associazioni di categoria (Ordini professionali, C.C.I.A.A. etc.) che debbano svolgere attività professionali, artigianali e d'impresa nei territori serviti dalle strade;
- soggetti aventi particolari motivi e comprovate necessità avallate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- associazioni, cui potranno essere rilasciati per validi motivi pass gratuiti agli associati, con responsabilità del Presidente.

Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Il transito dei veicoli a motore, debitamente autorizzati, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- il rispetto della vigente normativa in materia di circolazione stradale (D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e suo Regolamento: D.P.R. n.495/1992);
- il possesso di polizza di responsabilità civile verso terzi come previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.1969;
- la collocazione del permesso di transito in maniera ben visibile;
- il rispetto, a pieno carico, del peso determinato dall'allegato B) in relazione alla diversa tipologia delle strade.

Sulle strade silvo-pastorali, durante il periodo invernale, e con il piano viabile innevato, viene consentito agli aventi titolo ex art. 4, comma 1, della L.R. 14/92, il transito con le motoslitte, purché munite di polizza assicurativa per responsabilità civile.

Art. 9 – LIMITAZIONI DEL TRAFFICO

I veicoli circolanti sulle suddette strade dovranno assumere una velocità non superiore ai 30 Km/h. E' vietata la circolazione lungo le strade silvo-pastorali che presentano ghiaccio o neve sul piano viabile, salvo deroghe concesse in caso di necessità dal Responsabile del Servizio.

Le strade comunali di penetrazione boschiva saranno assoggettate a limitazioni di carico imposte in sede di rilascio del permesso, valutate in base alle dimensioni, alla struttura della strada e alle condizioni ambientali. Apposito provvedimento stabilirà puntualmente, come da allegato B), i limiti massimi di carico ammissibili.

Per tutte le altre strade valgono i limiti di portata già segnalati dalle apposite tabelle (ponti, punti particolari).

È vietata salvo deroga concessa in caso di necessità dal responsabile del servizio competente, la circolazione lungo tutte le strade di trattorie con catene e cingolati che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce, ove la pavimentazione esistente non lo consenta (asfalto, cemento, stabilizzato compresso con canalizzazioni, etc.)

È inoltre vietato lo strascico del legname, fascina o altro materiale, anche con terreno ghiacciato o ricoperto da neve, salvo deroga rilasciata dal Responsabile del Servizio da concedersi su specifica richiesta previa prestazione di cauzione come indicato dall' art.12 del presente Regolamento, ed eventuale rimborso di ulteriori danni provocati e il ripristino allo stato originario.

Rimane comunque vietato, senza possibilità di rilascio di deroga, lo strascico su strade asfaltate o cementate.

È fatto divieto di depositare legname o qualsiasi tipo di materiale sulla sede delle strade silvo-pastorali senza previa autorizzazione dell'Ufficio competente.

Tutti i soggetti titolari del permesso di transito, sono tenuti ad evitare di arrecare qualsiasi tipo di danno alle infrastrutture della strada.

Art. 10 – SOGGETTI ESONERATI DAL DIVIETO DI TRANSITO

Non sono soggetti al divieto di circolazione:

- i veicoli istituzionali del Comune;
- i veicoli impiegati dagli Organi di polizia durante il servizio istituzionale;
- i veicoli di soccorso;
- i veicoli in uso alle persone con impedita o limitata capacità motoria, purché muniti del contrassegno approvato con Decreto ministeriale 8 giugno 1979.

Art. 11 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Il Comune, a mezzo del Responsabile del procedimento, avvierà una specifica attività istruttoria in relazione ai richiedenti il permesso:

- per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali;
- per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali e per incarichi istituzionali di sistemazione di percorsi montani;
- per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili.

L'istruttoria sarà finalizzata a verificare le effettive necessità e la regolarità dei presupposti e a stabilire le eventuali prescrizioni di natura tecnica o la durata limitata nel tempo, oltre alla eventuale prestazione di cauzioni.

Art. 12 – TRASPORTI PESANTI - GARANZIE

Al fine di prevenire deterioramenti o alterazioni della carreggiata stradale, della sua pavimentazione in seguito all'esbosco di legname o per lavori edilizi, dovrà essere preventivamente chiesta al Comune l'autorizzazione al transito indicando:

- a) la data di inizio lavori;
- b) i tratti di viabilità pubblica interessati;
- c) i mezzi utilizzati per il trasporto ed il loro peso a pieno carico.
- d) i metri cubi da esboscare.

Il Comune, nel caso in cui il richiedente sia una ditta boschiva o un soggetto privato che deve trasportare sulla strada masse legnose o altri materiali superiori ai limiti di carico ammissibili chiede, a seconda della quantità trasportata, della lunghezza del percorso e del tipo di autocarro usato, la presentazione di un deposito cauzionale e/o di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni causati alla strada ed alle infrastrutture. In ogni caso, qualora il danno provocato sia di ammontare superiore all'importo della cauzione versata, dovrà essere risarcito nella sua interezza.

Analogo procedimento sarà necessario osservare da parte di ditte o privati che debbano eseguire lavori edilizi che implichino il transito di autoveicoli lungo le strade in argomento.

Nel caso di trasporti pesanti sulle strade silvo-pastorali non verranno rilasciati permessi di transito in contemporanea a due o più richiedenti.

L'importo della garanzia viene determinato secondo la seguente formula:

€ 20 X ogni viaggio (Il Numero di viaggi sarà calcolato in base alla stima di metri cubi da asportare in relazione alla portata del mezzo) + € 750,00 X Km. + € 30,00 x ogni quintale in deroga.

Il Responsabile del servizio competente potrà commisurare una riduzione della cauzione, come sopra determinata, fino ad un limite massimo del 50%, in caso di motivate e comprovate necessità.

Sarà cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico o della Polizia Municipale verificare lo stato d'integrità della strada pre e post transito di mezzi pesanti autorizzati in deroga.

La cauzione sarà restituita al termine di ciascun utilizzo previo rilascio di nulla osta da parte dei competenti Uffici comunali, che accerteranno l'integrità dello stato dei luoghi.

Art. 13 – DIVIETO DI DEPOSITO SULLE STRADE

Sulle sedi delle strade silvo-pastorali è vietato depositare, anche solo temporaneamente, legname o altro materiale. Eventuali deroghe al divieto dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Art. 14 - COMPETIZIONI

Le competizioni sportive, quali ciclocross, trial, mountain-bike, motocross, fuoristrada, etc., potranno essere ammesse dal Comune mediante specifica autorizzazione, ove verranno imposte le prescrizioni del caso.

Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dall'Amministrazione comunale previo parere favorevole dei Servizi Forestali Regionali competenti per territorio. (art. 5, comma 2, L.R. 14/92).

Art. 15 - VIGILANZA

A norma dell'art. 8 della L.R. 14/1992 sono competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza in materia di viabilità silvo-pastorale, nell'ambito di applicazione della stessa:

1. gli organi di sicurezza pubblica;
2. gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca;
3. gli organi di polizia locale;
4. gli agenti giurati di enti o associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto.

Art. 16 - SANZIONI

Chiunque circola senza l'ottenimento del permesso è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1992 e sue modifiche ed integrazioni.

Al conducente verrà imposto l'ordine di non proseguire la marcia su quella strada, con obbligo di rientro per il percorso più breve.

Chiunque danneggia e/o asporta la segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 della L.R. n. 14/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Chiunque non osserva le prescrizioni imposte nel permesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00.

Chiunque non espone in maniera ben visibile sul veicolo il permesso di transito, come disposto dall'art. 6 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 40,00 ad un massimo di €. 120,00.

Chiunque danneggia le infrastrutture della strada, in violazione dell'art. 9 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 500,00 oltre alla sanzione accessoria del ripristino a sue spese dello stato dei luoghi.

Chiunque strascica legname sulle suddette strade senza preventiva autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 500,00, in violazione dell'art. 9 del presente regolamento.

Al trasgressore sarà ordinato di non proseguire l'attività, pena la sanzione di cui all'art. 650 cod. pen., oltre l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese.

Chiunque deposita legname o qualsiasi tipo di materiale sulla sede delle strade silvo-pastorali, in violazione dell'art. 9 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 500,00, oltre al pagamento dell'eventuale canone unico patrimoniale (ex TOSAP) se dovuto.